



Regione Lombardia

DECRETO N. 14008

Del 29/12/2016

Identificativo Atto n. 821

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Oggetto

RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC) GIÀ RILASCIATA CON D.D.U.O. 6865 DEL 17/07/2014 ALLA DITTA CO.R.E. – CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI S.P.A. CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO IN SESTO SAN GIOVANNI, VIA MANIN 181, AI SENSI DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA, PUNTO 5.2.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTI:

- la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- la direttiva 2015/1127/UE del 10 luglio 2015 riguardante la determinazione del fattore di correzione climatico;
- la l. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- il d. m. Ambiente 29 gennaio 2007 recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti";
- d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- il D.L. 12/09/2014, n. 133 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", che all'art. 35 ha disposto che le Autorità competenti:
 - adeguino le A.I.A. degli impianti di trattamento dei rifiuti autorizzandoli a saturazione del loro carico termico;
 - indichino le priorità di trattamento dei rifiuti indicate nel comma 5, ovvero, negli impianti di recupero sia data priorità al trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e, a saturazione del carico termico, siano trattati rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi a solo rischio sanitario, adeguando coerentemente le autorizzazioni integrate ambientali alle disposizioni ivi indicate;
 - verifichino la sussistenza dei requisiti per la qualifica del termovalorizzatore come impianto di recupero energetico;
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27/10/2014, n. 0022295 GAB, relativa a: "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";
- la Legge 11 novembre 2014, n. 164 "Conversione, con modificazioni, del decreto legge 11 settembre 2014, n. 133";



Regione Lombardia

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 272 del 13/11/2014 recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis del d. lgs. 152/06;
- il d. lgs. 26 giugno 2015, n. 105 recante "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose – Seveso III";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2016 recante "Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati";
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- la d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
- il d.d.g. 9 marzo 2005, n. 3588, "Precisazioni in merito all'applicazione della d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461 [...]";
- il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4 recante "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne [...]";
- la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";
- la d.g.r. 2 febbraio 2012, n. 2970, "Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per l'esercizio uniforme e coordinato dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (art. 8, c. 2, l.r. n. 24/2006)";
- la d.g.r. 15 febbraio 2012, n. 3019, avente per oggetto: "Determinazioni in merito al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D10) o recupero (R1) di rifiuti ai sensi del d.lgs. 152/06 e del d.lgs. 133/05 di Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento di rifiuti";
- la d.g.r. 6 agosto 2012, n. 3934 avente per oggetto: "Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale";
- la d.g.r. 20 giugno 2014, n. 1990, "Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) [...]";
- la Circolare regionale del 04/08/2014 - n. 6, recante "Primi indirizzi sulle modalità



Regione Lombardia

applicative della disciplina in materia di A.I.A. recata dal Titolo III bis alla parte seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 alla luce delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 4/3/2014, n. 46”;

- la d.g.r. 21 novembre 2014, n. 2687, “Prime determinazioni in merito al contributo per il trattamento in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani di altre regioni ai sensi dell’art. 35 comma 7 del D.L. 133/2014, convertito dalla legge 164/2014”;

VISTI

- il d.d.u.o. 6865 del 17/07/2014 recante “Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata con d.d.s. 9551 del 30/08/2007 alla Ditta CO.R.E. - Consorzio Recupero Energetici S.p.a. con sede legale ed impianto in Sesto San Giovanni, via Manin 181, ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Allegato VIII alla parte seconda, punto 5,2”;
- la nota prot. T1.2015.0007444 del 12/02/2015 avente per oggetto comunicazione di avvio del procedimento di riesame ai sensi dell’art. 29-octies del D. Lgs. 152/06 e dell’art. 35 del D.L. 12/09/2014, n. 133;
- la nota prot. T1.2015.0023445 del 11/05/2015 avente per oggetto la richiesta di proroga dei termini per la presentazione della verifica di sussistenza dell’obbligo di redigere la relazione di riferimento;
- la nota prot. T1.2015.0025868 del 25/05/2015 avente per oggetto la trasmissione della verifica di sussistenza dell’obbligo di redigere la relazione di riferimento, dalla quale risulta che il Gestore non si ritiene soggetto all’obbligo di redigere la relazione di riferimento;
- la nota prot. reg. T1.2014.0057475 del 26/11/2014 con la quale la Ditta ha trasmesso, in ottemperanza alla prescrizione XXVII del paragrafo E.2.4, il progetto per la copertura dei cassoni di stoccaggio delle scorie;
- la nota prot.reg.T1.2014.0059826 del 11/12/2014, con la quale la Ditta, in ottemperanza alle prescrizioni n. XVIII e XIX del d.d.u.o. n 6865 del 17/07/2014, ha trasmesso il progetto definitivo “Interventi di adeguamento delle opere fognarie a servizio dell’area del termovalorizzatore di Sesto San Giovanni”;
- i pareri positivi con prescrizioni di ATO, AMIACQUE ed ARPA, acquisiti con nota prot. reg. T1.2015.0012992 del 12/03/2015, sulla base dei quali Regione Lombardia ha chiesto a CORE S.p.a. la presentazione di un progetto esecutivo adeguato a tali prescrizioni;
- la nota prot. Reg. T1.2015.0025344 del 21/05/2015, con cui la Ditta ha trasmesso il progetto esecutivo degli “Interventi di adeguamento delle opere fognarie a servizio dell’area del termovalorizzatore”, recependo le prescrizioni richieste in sede di approvazione del progetto definitivo, per quanto applicabile alla nuova soluzione progettuale scelta;



Regione Lombardia

- la nota prot. T1.2015.0040005 del 04/08/2015, con cui, a fronte delle modifiche proposte da CORE nel progetto esecutivo, sono stati acquisiti i pareri di ATO e Amiacque in cui si esprime parere favorevole al progetto esecutivo evidenziando che, nonostante la riduzione nella capacità di laminazione, si avrà comunque un significativo miglioramento ambientale rispetto allo stato di fatto;
- la nota prot. reg. T1.2015.0040092 del 04/08/2015 con cui Regione Lombardia ha approvato il progetto esecutivo dando il via alla decorrenza del termine di 12 mesi indicato nella prescrizione XXI del d.d.u.o. n 6865/14 per la realizzazione degli stessi;
- la nota prot. reg. T1.2016.0034256 del 05/07/2016 con cui CORE S.p.a. ha chiesto una proroga di otto mesi rispetto alla scadenza del 4 agosto 2016 per la realizzazione degli interventi di adeguamento delle opere fognarie a servizio dell'area del termovalorizzatore, al fine di:
 - rivedere il progetto originario prevedendo il riutilizzo anziché lo smaltimento delle terre di scavo,
 - adeguarsi ai disposti del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti);
- la nota prot. reg. T1.2016.0034967 del 07/07/2016 con cui Regione Lombardia ha chiesto agli Enti competenti, l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano e AMIACQUE S.r.l., un parere in merito alla concessione della proroga sull'adeguamento delle opere fognarie;
- la nota prot. ATO 10882 del 28/07/2016, con cui l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano si è espresso favorevolmente al rilascio della proroga, sulla base anche del parere positivo comunicato dal gestore Amiacque S.r.l. con nota prot. ATO n.10860 del 28/07/2016;
- la nota prot. reg. T1.2016.0039665 del 02/08/2016 con cui Regione Lombardia ha prorogato il termine dei lavori di adeguamento delle opere fognarie, portandone la scadenza al 4 aprile 2017;
- la nota prot. T1.2016.00225660 del 09/05/2016 con cui CORE S.p.a. ha presentato, con riferimento alla prescrizione IV del paragrafo E.2.1. dell'AT all'AIA rilasciata con d.d.u.o. n. 6885/2014, una richiesta di proroga al 17/05/2016 della deroga ai limiti allo scarico di cui al d.d.u.o. n. 6885/2014 finalizzata alla realizzazione di un impianto di riduzione dell'azoto ammoniacale;
- la nota prot. reg. n. T1.2016.0024234 del 16/05/2016 con cui l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano ha trasmesso il proprio parere favorevole alla proroga della deroga per il parametro azoto ammoniacale fino alla data del 31/01/2017, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Gestore del Servizio Idrico Integrato nel proprio parere di competenza del 12/05/2016 (allegato al parere dell'Ufficio d'Ambito);



Regione Lombardia

- la nota prot. reg. T1.2016.0024399 del 17/05/2016 con cui Regione Lombardia, preso atto del parere favorevole dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano e del Gestore del Servizio Idrico Integrato, ha approvato la proroga richiesta da CORE, modificando la prescrizione IV par E.2 portando la scadenza della deroga per il parametro Azoto Ammoniacale sino al 31/01/2017;
- la nota prot. Reg. T1.2016.0064972 del 20/12/2016 con cui la Ditta ha trasmesso le planimetrie firmate digitalmente;

VISTO l'Allegato Tecnico all'AIA, modificato in accordo all'oggetto del riesame avviato con nota prot. Reg. T1.2015.0007444 del 12/02/2015 e aggiornato conformemente alle note sopra richiamate;

CONSIDERATO che i successivi provvedimenti di riesame del presente provvedimento risultano di competenza di Regione Lombardia e, pertanto, la garanzia fideiussoria deve essere prestata a favore dello stesso Ente;

RITENUTO quindi, sulla base dell'istruttoria svolta, di rilasciare, ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/06, il riesame dell'AIA alla Ditta CO.R.E. - Consorzio Recupero Energetici S.p.a., con sede legale ed impianto in Sesto San Giovanni, via Manin 181;

PRECISATO che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva 2012/18/UE (D. Lgs n. 105 del 26/6/2015 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE, relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra;

DATO ATTO che l'impianto è certificato secondo il regolamento ISO 14001, e che pertanto il riesame dell'autorizzazione medesima deve essere effettuato entro i termini indicati dall'art. 29-octies, commi 3, 4 e 8, del D. Lgs 152/06 e quindi:

- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- quando siano trascorsi 12 anni dal rilascio del presente decreto di riesame dell'AIA effettuato sull'intera installazione;

RICHIAMATI gli artt. 29-quater e 29-decies del D. Lgs. 152/06, che prevedono la messa a disposizione del pubblico, sia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo aggiornamento, sia del risultato del controllo delle emissioni, presso l'Autorità Competente individuata, per la presente autorizzazione, nell'Unità Organizzativa "Valutazione e Autorizzazioni Ambientali" della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia;



Regione Lombardia

RICHIAMATO che l'Autorità Competente al controllo effettuerà con frequenza almeno triennale controlli ordinari secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D. Lgs. 152/06 o secondo quanto definito dal Piano di Ispezione Ambientale Regionale redatto in conformità al comma 11-bis del sopra citato articolo, secondo le modalità approvate con d.g.r. n. 3151 del 18.02.2015;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. individuate dalla d.g.r. 3566 del 14/05/2015 e dal decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

DATO ATTO che il presente Decreto concorre al perseguimento dell'Obiettivo Ter.09.03.256 "Attuazione del PRGR e azioni finalizzate alla riduzione, riuso, riciclo e recupero dei rifiuti" del PRS;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché tutti i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. di rilasciare il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta CO.R.E. - Consorzio Recupero Energetici S.p.a. con sede legale ed impianto in Sesto San Giovanni, via Manin 181, ai sensi del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, Allegato VIII alla parte seconda, punto 5.2, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico, comprese le planimetrie, predisposti in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente decreto;
2. di disporre che, ai sensi dell'art. 35 del DL 133/2014 e della successiva Legge di conversione n. 164/2014:
 - il carico termico autorizzato rimanga invariato rispetto all'AIA rilasciata con d.d.u.o. 6865 del 17/07/2014, in quanto l'impianto risultava già autorizzato al massimo carico termico nominale;
 - nell'impianto debba essere assicurata priorità di trattamento ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni;
 - sia confermata la qualifica di impianto di recupero energetico, con conseguente mantenimento dell'operazione R1. Il calcolo completo dell'efficienza energetica, per la verifica del mantenimento dell'operazione R1 dovrà essere effettuato annualmente, ai sensi della dgr 3019/12 – all. B, rideterminando il fattore di correzione climatico secondo quanto previsto Decreto Ministeriale 19 maggio 2016, n. 134;



Regione Lombardia

3. di confermare in **535.278,24 €** l'ammontare totale della fideiussione, comprensiva della riduzione a seguito della certificazione ISO 14001, che la ditta deve prestare a favore dell'Autorità competente. La fideiussione è relativa alle seguenti operazioni:

Operazione	Tipologia	Quantità	Importo [€]
D15/R13	RU/R SNP	1.800 m ³	317.916,00
D10/R1	RU/R SNP	>2000 kg/h	423.907,81
R13	RNP	200 m ³	35.274,00
R13	RP	297 m ³	104.915,25
R13	RNP	57 m ³	10.067,34
TOT			892.130,40
Totale ridotto in base alla certificazione ISO 14001			535.278,24

La garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 e la Ditta dovrà documentare ogni 3 anni il mantenimento della certificazione ISO 14001 per l'attività in essere; nel caso in cui venga presentata una nuova polizza, contestualmente al ricevimento da parte della Regione della prestazione della medesima, saranno svincolate le garanzie finanziarie già prestate dalla Società ed accettate dalla Regione Lombardia;

4. di dare atto che il mancato adeguamento dell'estensione temporale della suddetta fideiussione entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopra citata;
5. di precisare che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sarà soggetta a riesame periodico, con valenza di rinnovo, secondo le tempistiche di cui al comma 3 dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/06 e pertanto lo stesso dovrà essere effettuato:
- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - quando siano trascorsi 12 anni dal rilascio del presente decreto di riesame dell'AIA effettuato sull'intera installazione; in questo caso l'Azienda è tenuta a presentare domanda di riesame entro il termine indicato. Nel caso di inosservanza del predetto termine l'autorizzazione si intende scaduta;
6. di disporre che il presente atto sia comunicato via posta elettronica certificata a



Regione Lombardia

CORE S.p.a., al Comune di Sesto San Giovanni, alla Città Metropolitana di Milano e ad A.R.P.A., disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla formale accettazione delle garanzie finanziarie di cui sopra da parte dell'Autorità Competente;

7. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL ad esclusione degli allegati, che saranno invece pubblicati sul portale di Direzione;
8. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente Autorizzazione Integrata Ambientale presso la U.O. "Valutazione e Autorizzazioni Ambientali" della D.G. Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;
9. di mettere a disposizione del pubblico i dati di monitoraggio delle emissioni tramite gli uffici individuati ai sensi dell'art. 29-decies, comma 8, del Titolo III bis, della Parte seconda del D. Lgs. 152/2006;
10. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui all'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 29 del D. Lgs. 104/10, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del d.p.r. n. 1199/71.

IL DIRIGENTE

DARIO SCIUNNACH

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge